



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello nr. 7815 del 2014, proposto da DIRPUBBLICA (FEDERAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Medici, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, piazzale Clodio, 18,

contro

l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

per la riforma

dell'ordinanza collegiale nr. 3387/2014, pronunciata dalla Sezione Terza del T.A.R. del Lazio nella camera di consiglio del 16 luglio 2014, depositata in Segreteria il 18 luglio 2014, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione proposta col ricorso promosso avverso: 1) il provvedimento prot. nr. 65107 del 6 maggio 2014, con il quale il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto l'avvio di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 403 posti di dirigente di seconda fascia; 2) il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 febbraio 2014, registrato dalla Corte dei Conti il 1 aprile 2014; 3) ogni altro atto e/o provvedimento

preordinato, conseguente e connesso, ivi e per quanto lesivo degli interessi collettivi di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponentiale.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014, il Consigliere Raffaele Greco;

Udito l'avv. Medici per parte appellante e l'Avv. dello Stato Fabrizio Fedeli per l'Amministrazione;

Ritenuto, quanto al profilo della legittimazione attiva della Federazione ricorrente, che la Sezione fa proprie e condivide le considerazioni da ultimo svolte nella propria sentenza nr. 5451 del 18 novembre 2013, con riguardo proprio alla posizione di Dirpubblica in controversia analoga a quella che qui occupa quanto all'aspetto degli interessi sostanziali azionati;

Ritenuto, nel merito, che appare meritevole di attento approfondimento quanto meno la doglianza avente a oggetto la pretesa illegittimità del provvedimento indittivo del concorso, nella parte in cui si è proceduto in tale sede anche a individuare i titoli valutabili e i relativi punteggi massimi, con lamentata violazione dell'art. 3, comma 2-*bis*, del d.P.R. 24 settembre 2004, nr. 272, che riservava tale competenza al Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto: competenza per nulla modificata neanche in occasione del d.l. 30 dicembre 2013, nr. 90, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, nr. 15, con cui il legislatore – pur intervenendo in via d'urgenza sulle procedure concorsuali *de quibus* rimettendo nei termini l'Amministrazione (art. 1, comma 14) – non ha invece ritenuto di farsi

carico delle esigenze di celerità e urgenza, oggi rappresentate dalla difesa erariale a sostegno della decisione di non attendere il previsto d.P.C.M., ed ha dunque mantenuto ferma la riserva al Presidente del Consiglio dei Ministri della suindicata competenza sui titoli valutabili;

Ritenuto, tuttavia, che nella specie non si ravvisa la sussistenza di un pericolo attuale e imminente, tenuto conto dei tempi verosimilmente non brevi richiesti per lo svolgimento della procedura concorsuale, che l'Amministrazione porterà avanti – se riterrà di farlo – assumendosi tutti i rischi connessi ai successivi interventi che eventualmente dovessero rendersi necessari all'esito del presente giudizio;

Ritenuto, in definitiva, che, alla luce della situazione descritta, le ragioni di parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., attraverso una sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del primo giudice, ai fini di una celere deliberazione degli aspetti critici sopra evidenziati;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 7815/2014) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, nei sensi e limiti di cui in premessa.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Tenuto conto delle ragioni dell'accoglimento, compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)